

LA RSU DECIDE A MAGGIORANZA

La rappresentanza sindacale è organismo unitario

Il singolo componente non indice l'assemblea

Interpretazione autentica 7.7.2003 da Italiapuntodoc del 9/7/2003

La rappresentanza sindacale unitaria è un organismo unitario che decide a maggioranza.

Il singolo componente, dunque, non può indire assemblee, né esercitare singolarmente i poteri che spettano alla RSU nel suo complesso. E' quanto hanno stabilito i rappresentanti dell'amministrazione e delle confederazioni sindacali, con un accordo di interpretazione autentica siglato il 7 luglio 2003. L'accordo pone fine ad una lunga serie di contestazioni messe in atto da componenti di varie RSU, appartenenti alle sigle sindacali minoritarie. Ciò perché, queste ultime, non avendo titolo ad esercitare il diritto di assemblea nei luoghi di lavoro durante l'orario di servizio, avevano bypassato il problema facendo indire le assemblee ad alcuni dirigenti sindacali eletti nelle RSU. Il contenzioso, peraltro, si è spostato anche nelle aule di tribunale. E in alcuni casi, il giudice del lavoro ha ritenuto illegittima la clausola del contratto quadro, che impedisce loro di esercitare il diritto di assemblea tramite i singoli componenti delle RSU.

Resta il fatto, però, che la magistratura ordinaria, in sede di giudizio potrebbe anche avvalersi della propria facoltà di interpretare il contratto autonomamente come, peraltro, è già successo in passato.

Il contenzioso, dunque, resta aperto, nell'attesa di una pronuncia della magistratura di legittimità che risolva definitivamente la questione.

I POTESI DI CONTRATTO SULLA RICHIESTA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 8 DELLA PARTE I DELL'ACCORDO COLLETTIVO QUADRO DEL 7/8/1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE

PREMESSO che il giudice del Lavoro del Tribunale di Trieste – Sezione Lavoro - in relazione al ricorso della CGIL Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica di Trieste contro il Comune di Trieste (R.G. n. 211/2002) nella udienza di discussione del 21 febbraio 2003 ha ritenuto, ai sensi dell'art. 64 del d.lgs 165/2001, che per potere definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione autentica dell'art. 8 dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU [1] per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998;

CONSIDERATO che la Regione Friuli - Venezia Giulia in applicazione della L. cost. 2/1993 (modificativa della L. cost. n. 1/1963) e dell'art. 1 della Legge regionale 3/1998, con Legge regionale n. 13/1998 ha istituito il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale (art. 127)

e l'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli enti e delle pubbliche amministrazioni (A.Re.Ra.N) (art. 128);

CHE il Comune di Trieste rientra tra gli enti di cui sopra;

CHE, pertanto, la disciplina delle relazioni sindacali per il comparto regionale in questione, fermo restando quanto stabilito dal D.Lgs. 165/2001, è rimessa ad una autonoma contrattazione;

CHE nella citata Legge regionale n. 13/1998 non risulta alcun rinvio esplicito circa l'applicabilità al personale delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali, tra cui il comune di Trieste, degli Accordi e Contratti nazionali quadro stipulati all'ARAN sulle relazioni sindacali, né è nota alcuna disposizione in tal senso;

CHE, pertanto, la richiesta di interpretazione autentica sulle norme applicate negli atti del Comune di Trieste esula dalle competenze delle presenti parti che hanno stipulato l'Accordo collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 sulla costituzione delle RSU e relativo regolamento elettorale;

TUTTAVIA, le parti sopraindicate, per quanto possa tornare utile alla vicenda in questione, e relativamente alla interpretazione dell'art. 8 dell'Accordo citato applicato alle amministrazioni legalmente rappresentate dall'ARAN, ritengono di poter formulare le seguenti valutazioni:

1. la RSU è uno organismo unitario di rappresentanza dei lavoratori;
2. sul funzionamento della RSU, l'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 stabilisce come unica regola che la RSU assume le proprie decisioni a maggioranza dei componenti;
3. le modalità con le quali tale maggioranza si esprime devono essere, eventualmente, definite dalla RSU stessa con proprio regolamento interno;
4. la circostanza che la RSU non si doti di un proprio regolamento, non ne muta la natura, che rimane quella di soggetto sindacale unitario cui si applicano le regole generali proprie degli organismi unitari elettivi di natura collegiale;
5. ne deriva, inoltre, che anche in mancanza di un regolamento di funzionamento, la RSU decide a maggioranza.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, limitatamente all'art. 8 del più volte citato Accordo quadro del 7 agosto 1998 applicato alle pubbliche amministrazioni rappresentate dall'ARAN, le parti formulano l'interpretazione autentica nel testo che segue:

Articolo 1

Con il presente contratto si conferma che la RSU, organismo unitario di rappresentanza dei lavoratori, assume le proprie decisioni a maggioranza dei componenti, sulla base di quanto indicato nei punti da 1 a 5 del penultimo capoverso della premessa.

NOTE

[1] L'interpretazione autentica delle clausole contrattuali è una procedura negoziale che consiste nel fornire un chiarimento definitivo circa l'intenzione delle parti in ordine alla clausola contestata. Essa può essere richiesta dal giudice, nel corso del giudizio. Fermo restando che il magistrato può anche decidere di interpretare autonomamente la clausola contestata. In questo caso, la clausola oggetto di interpretazione riguarda la procedura che porta

alla decisioni da parte della rappresentanza sindacale unitaria. Procedura che, secondo le parti, deve avvenire a maggioranza.